

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
  Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi

## Quantum

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Precipitava nel vuoto mentre accedeva al tetto di un piano dell'Hotel ove dovevano essere eseguiti lavori di manutenzione commissionati dalla società proprietaria dell'albergo.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

Come evidenziato nel provvedimento impugnato non ha assunto la posizione di garanzia del committente, non avendo stipulato il contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'edificio in esame. Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha riformato la conclusione del giudice di primo grado secondo cui "aveva sicuramente assunto la specifica posizione di garanzia in sostituzione del committente vero e proprio", in quanto "era stato nominato ..responsabile della sicurezza dell'Hotel e delegato al coordinamento dell'attività di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro". La posizione di garanzia del datore di lavoro o del suo delegato ex art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 non va, difatti, confusa con quella del committente: si tratta di due distinte posizioni di garanzia, da cui discendono obblighi diversi, nei confronti di soggetti diversi, sicché l'assunzione della prima non comporta automaticamente l'assunzione della seconda. Né l'asserito controllo dei lavori per conto della proprietaria committente, implica, come sostiene la Procura ricorrente, l'assunzione di una formale posizione di garanzia, che il committente può, invece, trasferire, ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. c e 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, ad un responsabile dei lavori, incaricandolo specificamente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Invero, nella prospettazione della Procura e delle parti civili non ha avuto il ruolo del responsabile dei lavori oggetto di appalto, che, come precisa l'art. 89, comma 1, lett. c, coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera, ma ha avuto piuttosto quello di delegato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed avrebbe, poi, assunto il ruolo "sostanziale" di committente, in quanto longa manus, presente nel luogo di esecuzione dei lavori, della società Sina s.p.a., tenuto conto della complessità organizzativa di quest'ultima. La possibilità di individuare un committente sostanziale - che si aggiunga o, addirittura, si sostituisca a quello formale, che, nel caso di specie, si identifica nella soc. proprietaria dell'albergo, in persona del suo legale rappresentante, la quale, in considerazione della sua complessità organizzativa, avrebbe potuto nominare un responsabile dei lavori - dovrebbe, tuttavia, essere fondata sull'esercizio di fatto di tutte le funzioni tipiche della figura del garante committente e, quindi, anche sull'affidamento dell'incarico e sul pagamento del corrispettivo (o, più, in generale di tutte le funzioni che la Procura ricorrente riconduce al piano "della gestione amministrativa/economica" del contratto) e non solo sullo svolgimento di mansioni ausiliarie che ben si conciliano con il ruolo del direttore in oggetto, quale soggetto che lavorava per la Società all'interno della struttura alberghiera, oggetto degli interventi di manutenzione (ovvero sui soli segmenti del controllo assolutamente informale e atecnico dei lavori). Occorre, inoltre, aggiungere che la valutazione della Corte di Appello, che ha escluso il tetto del "Torrino" costituisca un luogo di lavoro per i lavoratori dell'albergo, è del tutto congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, fondandosi sulla circostanza che "in detto luogo non si svolge alcuna attività propria dell'hotel, non essendo un tetto praticabile, ma vi sono alloggiati gli impianti termici e di condizionamento, e le prove non hanno dimostrato che il controllo e la manutenzione di detti impianti vengano svolti dal personale dell'albergo".

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta tutti i ricorsi e condanna il datore di lavoro ricorrente e le ricorrenti parti civili al pagamento delle spese processuali; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali datore di lavoro alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite, che liquida in €.2.500,00, oltre accessori di legge ed €.4.500,00 oltre accessori di legge.

## Note

La Corte fiorentina ha accolto l'appello proposto dal direttore dell'Hotel presso il quale venivano effettuati i lavori edili ritenendo che i lavori di manutenzione dell'edificio siano stati commissionati e seguiti dalla soc. proprietaria, senza alcun ruolo da parte del direttore dell'albergo; ha, inoltre, escluso che potesse assumere responsabilità quale datore di lavoro, non essendosi verificato l'infortunio in un luogo di lavoro per i dipendenti dell'albergo.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**